

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio, recanti « Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato » di Luigi Salvato, Procuratore generale presso la Corte di Cassazione	40
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio, recanti « Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato » di Danilo Ceccarelli, Viceprocuratore capo della Procura europea (EPPU)	41
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio, recanti « Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato » di Francesca Nanni, Procuratore generale presso la procura di Milano	41
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio, recanti « Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato » di Antonio Gialanella, Avvocato generale della Repubblica presso la corte d'appello di Napoli	41
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio, recanti « Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato » di Maurizio de Lucia, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo	41

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75 Marattin (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	41
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari. C. 823 Cafiero De Raho e C. 1004 Cerreto (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	45
Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili. C. 566 Bisa, C. 246 Marrocco, C. 293 Cirielli, C. 316 Orfini, C. 332 Bof, C. 935 Foti e C. 1022 D'Orso (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Revoca dell'abbinamento della proposta di legge C. 316 Orfini</i>)	46
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	48
AVVERTENZA	47

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 4 luglio 2023.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Enrico

Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio, recanti « Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato » di Luigi Salvato, Procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10 alle 10.15.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio, recanti « Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato » di Danilo Ceccarelli, Viceprocuratore capo della Procura europea (EPPO).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.15 alle 10.35.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio, recanti « Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato » di Francesca Nanni, Procuratore generale presso la procura di Milano.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.35 alle 10.45.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio, recanti « Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato » di Antonio Gialanella, Avvocato generale della Repubblica presso la corte d'appello di Napoli.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.45 alle 11.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio, recanti « Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato » di Maurizio de Lucia, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 luglio 2023. — Presidenza del vice presidente Pietro PITTALIS.

La seduta comincia alle 13.15.

Delega al Governo per la riforma fiscale.

C. 1038 Governo e C. 75 Marattin.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pietro PITTALIS, *presidente*, avverte che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 10 luglio e che la Commissione di merito ha pertanto richiesto di ricevere i pareri entro la giornata di domani.

In sostituzione del relatore, onorevole Pellicini, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici l'illustrazione complessiva del testo, composto da 20 articoli, divisi in 5 Titoli, a loro volta suddivisi in Capi, richiamandone sinteticamente i contenuti.

Fa presente che il Titolo I (articoli da 1 a 4) contiene i principi generali e i tempi di esercizio della delega (articoli da 1 a 3) nonché i principi e i criteri direttivi per la riforma dello statuto del contribuente, con particolare riguardo alla disciplina dell'interpello (articolo 4). Il Titolo II (articoli da 5 a 13), concernente i tributi, rappresenta la parte più ampia della delega ed è articolato in tre capi. Il Capo I concerne le imposte sui redditi, l'Iva e l'IRAP (articolo da 5 a 8).

Nell'ambito del Capo I è inserito l'articolo 9 che reca disposizioni in materia di imposizione sui redditi, anche con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa. Rileva, ai fini dell'esame della Commissione Giustizia, il fatto che fissa principi e criteri direttivi con riferimento, tra gli altri, ai redditi delle imprese che accedono agli istituti disciplinati dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (comma 1, lettera *a*)), nonché alle società « di comodo » (comma 1, lettera *b*)), per individuare le società senza impresa ai fini delle imposte sui redditi.

Nel corso dell'esame in sede referente sono stati introdotti inoltre ulteriori principi di delega che vengono in rilievo ai fini

dell'esame della Commissione Giustizia: quello diretto a semplificare e razionalizzare la disciplina della liquidazione ordinaria (comma 1, lettera *c-bis*)); quello volto a rafforzare il processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici mediante la revisione del codice civile in materia di bilancio, con particolare riguardo alle imprese di minori dimensioni e la previsione della possibilità per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS per il bilancio consolidato, della facoltà di applicarli anche al bilancio di esercizio, salve alcune eccezioni (comma 1, lettera *c-ter*)).

Il Capo II (articolo 10-12) concerne tutte le altre imposte indirette.

Il Capo III contiene solo l'articolo 13 che delega il Governo al riordino delle disposizioni in materia di giochi pubblici, con la finalità esplicita di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose. Tra i principi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a rispettare per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, si evidenziano, tra gli altri, quelli riferiti: alla tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili e alla prevenzione dei fenomeni di disturbi da gioco d'azzardo e del gioco minorile (comma 1, lettera *a*)); al potenziamento del contrasto del gioco illegale e delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'offerta di gioco (comma 1, lettera *d*)); alla revisione della disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, per una maggiore efficacia preventiva e repressiva della loro evasione o elusione, nonché delle altre violazioni in materia, comprese quelle concernenti il rapporto concessorio e il riordino del vigente sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, al fine di aumentarne l'efficacia dissuasiva e l'effettività, prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco a distanza (comma 1, lettera *m*)).

Merita altresì un richiamo l'articolo 16, che detta i principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema nazionale della riscossione, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali. In tale contesto, la lettera *a*)), n. 8 prevede anche la

revisione della disciplina della responsabilità dell'agente della riscossione, prevedendola in presenza di dolo e, inoltre, nei soli casi in cui dal mancato rispetto, per colpa grave, delle disposizioni adottate in attuazione del principio di salvaguardia del diritto di credito sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, con possibilità, in tali casi, di definizione abbreviata delle relative controversie e di pagamento in misura ridotta delle somme dovute. Ancora la lettera *d*) al n. 1, prevede di potenziare l'attività di riscossione coattiva dell'agente della riscossione, anche attraverso la riduzione dei tempi di avvio delle azioni cautelari ed esecutive.

L'articolo 17 reca principi e criteri direttivi per la delega in materia di revisione della disciplina e dell'organizzazione dei processi tributari con particolare riguardo al rafforzamento agli istituti deflattivi del contenzioso, all'implementazione del processo di informatizzazione della giustizia tributaria nonché intervenendo su alcuni aspetti procedurali e organizzativi.

Si evidenzia, al riguardo, la prevista ridefinizione dell'assetto territoriale delle corti di giustizia tributaria di primo grado e delle sezioni staccate delle corti di giustizia tributaria di secondo grado, anche mediante accorpamenti delle sedi esistenti, sulla base dell'estensione del territorio, dei carichi di lavoro e degli indici di sopravvenienza, del numero degli abitanti della circoscrizione, degli enti impositori e della riscossione (comma 1, lettera *g*)).

Inoltre, si prevede una disciplina sulla mobilità dei magistrati, dei giudici tributari e del personale amministrativo interessati al riordino territoriale di cui alla precedente lettera *g*), in modo da assicurare la necessaria continuità dei servizi della giustizia tributaria presso le Corti di primo e secondo grado, alle quali sono devolute le competenze degli uffici accorpati o soppressi, assicurando al contempo ai magistrati e ai giudici tributari le medesime funzioni già esercitate presso le Corti di provenienza.

Infine, di particolare interesse è l'articolo 18 che reca principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema san-

zionatorio tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti territoriali.

Al comma 1, la lettera *a*) si riferisce agli aspetti comuni alle sanzioni amministrative e penali e richiede al legislatore delegato una maggiore integrazione tra i diversi tipi di sanzioni, in nome del principio di *ne bis in idem*. Inoltre, richiede la revisione dei rapporti tra processo penale e processo tributario, adeguando i profili processuali e sostanziali connessi alle ipotesi di non punibilità e di applicazione di circostanze attenuanti, anche nella fase antecedente all'esercizio dell'azione penale. Il terzo criterio riguarda la previsione di ridurre o escludere sanzioni, nel quadro di un regime di adempimento collaborativo, nel caso di volontaria adozione da parte del contribuente di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Le sanzioni potranno essere ridotte o escluse anche nel caso di preventiva comunicazione di un possibile rischio fiscale da parte di imprese le quali non possiedono i requisiti per aderire all'istituto dell'adempimento collaborativo.

La lettera *b*) si riferisce alle sanzioni penali e indica due criteri direttivi riguardanti la necessità di dare rilievo all'eventuale sopraggiunta impossibilità, per il contribuente, di fare fronte al pagamento del tributo, per motivi a lui non imputabili ovvero delle definizioni raggiunte in sede amministrativa o giudiziale circa la valutazione della rilevanza del fatto ai fini penali.

La lettera *c*), contiene quattro criteri direttivi relativamente alle sanzioni amministrative. Il numero 1) individua come criterio quello di migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, in modo da ridurre il carico e allinearle agli standard di altri Paesi europei. Il numero 2) indica il criterio di assicurare l'effettiva applicazione delle sanzioni. Quest'ultima finalità viene esplicitamente collegata ad una revisione dell'istituto del ravvedimento, che comporti una graduazione della riduzione delle sanzioni che risulti coerente con quanto

previsto al numero 1). Il numero 3), stabilisce che la maggiorazione delle sanzioni per recidiva sia inapplicabile prima della definizione del giudizio sulle precedenti violazioni. Inoltre, si prevede una revisione delle ipotesi stesse di recidiva.

Il comma 2 prescrive il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accisa e di altre imposte indirette sui consumi e sulla produzione disciplinato nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali, c.d. testo unico delle accise (decreto legislativo n. 504 del 1995).

La lettera *a*) prefigura una razionalizzazione dei sistemi sanzionatori amministrativo e penale.

La lettera *b*) delega il Governo ad introdurre l'illecito di « sottrazione », relativo all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati e, su prodotti fiscalmente equiparabili a essi (ma non su altri manufatti o prodotti). L'illecito si configura anche se la sottrazione viene solamente tentata ma non viene compiuta. Del resto, l'equiparazione del delitto tentato al delitto consumato è già prevista da uno dei riferimenti normativi che si trovano nella lettera *b*) del comma 2, ovvero nella legge n. 907 del 1942 (legge sul monopolio del sale dei tabacchi). Il mezzo e le modalità della sottrazione (o del tentativo di sottrazione) non rilevano. Le violazioni sui tabacchi lavorati saranno ricondotte al testo delle accise.

La lettera *b*) numeri da 1 a 11, prevede, con riferimento alla nuova fattispecie di illecito, che siano determinate: le pene detentive, che vanno da un minimo di due anni ad un massimo di cinque, essendo tuttavia previste soglie di non punibilità, al fine di applicare sanzioni amministrative in luogo di quelle penali, e riduzioni per i casi meno gravi; le circostanze aggravanti in linea con quelle previste dalla disciplina doganale in materia di contrabbando di tabacchi lavorati; le fattispecie associative, le quali sono punibili con pene più severe le quali vanno da tre a otto anni di reclusione (coordinandola con l'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura pe-

nale); la confisca delle cose che sono oggetto dell'illecito nonché di quelle che servirono o furono destinate a commetterlo; le confische del prezzo, del prodotto o del profitto del reato oppure, quando le prime sono impossibili, le confische di somme di denaro, beni o altre utilità al soggetto condannato, anche per interposta persona, per un valore equivalente; l'affidamento in custodia di beni sequestrati diversi dal denaro; le disposizioni sulla custodia delle cose sequestrate, sulla distruzione delle cose sequestrate o confiscate e sulla vendita delle cose confiscate.

È previsto altresì un coordinamento tra la normativa da introdurre e l'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale che delinea i limiti di ammissibilità delle intercettazioni di conversazioni e telecomunicazioni. La lettera *e*) del citato comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale consente le intercettazioni per i delitti di contrabbando.

I suddetti principi e criteri direttivi relativi al nuovo illecito di sottrazione (compiuta o tentata) saranno applicati anche a prodotti diversi dal tabacco ma fiscalmente equiparabili ai prodotti da fumo tradizionali (per l'individuazione di tali prodotti equiparabili, il riferimento normativo è agli articoli 62-*quater*, 62-*quater*.1 e 62-*quinquies* del testo unico). Se i prodotti alternativi non contengono nicotina, possono avervi sanzioni amministrative invece che penali.

La lettera *c*) risponde all'esigenza di razionalizzare e sistematizzare il quadro giuridico complessivo delle disposizioni inerenti alla vendita dei tabacchi lavorati e dei prodotti diversi dal tabacco ma equiparabili ai prodotti da fumo tradizionali che avviene senza autorizzazione o all'acquisto da persone che non sono autorizzate alla vendita. Le violazioni sui tabacchi lavorati e sugli altri prodotti cui si riferisce lettera *c*) saranno ricondotte all'interno del testo unico delle accise.

La lettera *d*) delega il Governo a introdurre, per i reati puniti con la pena detentiva non inferiore nel limite massimo a cinque anni, concernenti i tabacchi lavorati e i prodotti fiscalmente equiparabili ad essi

la cosiddetta « confisca per sproporzione », prevista dal vigente articolo 240-*bis* del codice penale. Si tratta della confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica.

La lettera *e*) delega il Governo ad introdurre nella disciplina concernente i tabacchi lavorati la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati previsti dal testo unico delle accise. Ciò avverrà sotto forma di integrazione del decreto legislativo 231 del 2001, che reca la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. Saranno applicate sanzioni amministrative, che dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla tipologia di illecito. A titolo di esempio, la relazione illustrativa indica l'interdizione dall'esercizio dell'attività o la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.

Il comma 3 ha ad oggetto la revisione della disciplina sanzionatoria da applicare alle violazioni della normativa doganale. Ai sensi della lettera *a*), la revisione, innanzi tutto, dovrà coordinare la disciplina dell'illecito introdotta con il comma 2, lettera *b*), con la disciplina del contrabbando di tabacchi. Di conseguenza saranno comminabili contestualmente sia le sanzioni per inosservanza delle prescrizioni doganali, sia quelle riguardanti il mancato assolvimento dell'accisa, la quale in occasione di un'importazione irregolare diventa esigibile.

Inoltre, in base alla lettera *b*), si prevede il riordino della disciplina sanzionatoria del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 per il contrabbando di prodotti diversi dai tabacchi lavorati, in relazione alle merci che entrano in Italia o ne escono, per adeguarle ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasione indi-

cati dall'articolo 42 del Codice Doganale dell'Unione. Inoltre si prevede la razionalizzazione delle disposizioni sulla custodia delle cose sequestrate, sulla distruzione delle cose sequestrate o confiscate e sulla vendita delle cose confiscate.

La lettera *c*) prescrive un riordino e una revisione della disciplina sanzionatoria in relazione al contrabbando di prodotti diversi dai tabacchi lavorati, avuto riguardo sia alle fattispecie illecite di natura penale che di natura amministrativa, con precipuo riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973. Con la revisione saranno introdotte soglie di punibilità, sanzioni minime o sanzioni proporzionali rispetto all'ammontare del tributo evaso ovvero alla gravità della condotta. Per il resto si tratterà di armonizzazione delle fattispecie illecite che sono oggetto delle sanzioni.

La lettera *d*) riprende il tema della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche e ribadisce l'intenzione di intervenire mediante integrazione del decreto legislativo 231 del 2001, specificando la necessità di operare sull'articolo 25-*sexiesdecies*, comma 3, di quest'ultimo, che è dedicato al contrabbando e alle sanzioni per contrastarlo. Per effetto dell'integrazione, nelle ipotesi di mancato pagamento di diritti di confine dovuti il cui importo ammonti a più di centomila euro, alle sanzioni interdittive già previste (il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi) si aggiungeranno l'interdizione dall'esercizio delle attività e la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e commissioni funzionali alla commissione dell'illecito.

L'articolo 19, reca i principi e i criteri direttivi relativi al riordino della normativa tributaria mediante la redazione di testi unici, con l'obiettivo della codificazione della normativa fiscale. Il codice sarà articolato in una parte generale, recante la disciplina unitaria degli istituti comuni del sistema fiscale, e una parte speciale, concernente la

disciplina dei singoli tributi. Nella redazione della parte generale del codice, il Governo si atterrà tra gli altri i principi e criteri direttivi anche quello di previsione di una disciplina, unitaria per tutti i tributi, del soggetto passivo, dell'obbligazione tributaria, delle sanzioni e del processo. La disciplina dell'obbligazione tributaria contiene principi e regole in merito a dichiarazione, accertamento e riscossione (lettera *b*)).

Infine, l'articolo 20 contiene le disposizioni finanziarie.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 4 luglio 2023. — Presidenza del vicepresidente Pietro PITTALIS.

La seduta comincia alle 13.20.

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari.

C. 823 Cafiero De Raho e C. 1004 Cerreto.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 giugno 2023.

Pietro PITTALIS, *presidente*, ricorda che nella giornata di martedì 27 giugno si sono concluse le audizioni programmate. Comunica che sono a disposizione sulle pagine del sito internet dedicate ai lavori della Commissione le memorie pervenute dal Colonnello De Franceschi, dal Professor Stefano Masini, dal dottor Aldo Natalini, dal dottor Vincenzo Pacileo, dal Professor Amarelli, dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa e Confartigianato.

Avverte quindi che, come preannunciato nello scorso Ufficio di Presidenza, nella seduta odierna si concluderà l'esame preliminare e nella prossima riunione sarà

definito il termine per la presentazione delle proposte emendative previa adozione del testo base.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili.

C. 566 Bisa, C. 246 Marrocco, C. 293 Cirielli, C. 316 Orfini, C. 332 Bof, C. 935 Foti e C. 1022 D'Orso.

(Seguito dell'esame e rinvio – Revoca dell'abbinamento della proposta di legge C. 316 Orfini).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 giugno 2023.

Pietro PITTALIS, *presidente*, ricorda che, come preannunciato nello scorso Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il gruppo del Partito democratico ha avanzato la richiesta di revocare l'abbinamento della proposta di legge C. 316 Orfini, che era avvenuto in conseguenza della deliberazione di abbinamento delle proposte di legge C. 246 Marrocco, C. 935 Foti e C. 1022 D'Orso.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Comunica quindi che sono state presentate 37 proposte emendative (*vedi allegato*). Con riguardo ai profili di ammissibilità, ricorda che l'articolo 89, comma 1, del Regolamento, riserva al presidente il compito di dichiarare inammissibili le proposte emendative relative ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione.

Pertanto, ad avviso della presidenza sono da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative: 01.01 Gianassi, che prevede l'approvazione, da parte del CIPESS, di un Piano nazionale di edilizia pubblica, avente ad oggetto la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente e la costruzione di nuovi alloggi, al fine precipuo di incrementare gli edifici di edilizia residenziale pubblica e promuovere la rigenerazione urbana; 8.09. Gianassi, che autorizza Cassa depositi e

prestiti S.p.A. a erogare finanziamenti a regioni e comuni per l'acquisto di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica e disciplina le modalità di ammortamento del finanziamento; 8.010. Gianassi che prevede l'approvazione, mediante decreto ministeriale, di procedure di alienazione di immobili di titolarità di comuni, enti pubblici e IACP, al fine di incrementare, con le risorse derivanti dalla dismissione, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; 8.013. Gianassi, che dispone la proroga per gli anni 2024 e 2025 dei termini previsti dal decreto-legge n. 73 del 2021 per accedere ai finanziamenti agevolati per l'acquisto della casa di abitazione.

Fa presente che, ove i gruppi ne facciano richiesta, la presidenza è disponibile a fissare il termine per la proposizione dei ricorsi ai fini del riesame delle inammissibilità per le ore 17 di oggi.

Federico GIANASSI (PD-IDP) nel prendere atto della declaratoria di inammissibilità illustrata dalla presidenza, manifesta la volontà del suo gruppo di avvalersi della facoltà di presentare ricorso.

Rammenta inoltre come la relatrice stessa abbia chiarito che la *ratio* del testo base è proprio quella di costruire una tutela più efficace rispetto ai fenomeni illeciti contro la proprietà e il possesso di immobili e sottolinea che per tale ragione le proposte emendative presentate dal gruppo al provvedimento in esame – che afferiscono al tema complessivo della casa – sono volte all'allargamento del campo d'azione a tutela dell'abitazione.

Rammenta, inoltre, come il Partito Democratico da tempo solleciti l'Esecutivo a intraprendere azioni incisive sul tema e considera le proposte emendative in discussione complementari rispetto all'intervento sollecitato dal provvedimento.

Sottolinea, inoltre, come il suo gruppo ritenga che occorra un intervento che affronti in modo globale un fenomeno di particolare complessità politica, economica e sociale, in quanto ogni azione circoscritta rischia di non cogliere la grande esigenza presente nel Paese che merita invece attenzione del Parlamento e del Governo.

Da ultimo, intende rilevare come il problema della casa risulti adesso aggravato dall'inaspettato e vertiginoso aumento delle rate dei mutui a tasso variabile, che costituisce una grave minaccia per la tenuta dei conti dei nuclei familiari in un Paese di piccoli proprietari che investono i propri risparmi nell'acquisto della prima casa.

Valentina D'ORSO (M5S) ringrazia il collega Gianassi che, con il suo gruppo, ha tentato di integrare il testo del provvedimento in esame presentando delle proposte emendative a tutela dei soggetti deboli e per introdurre interventi volti a prevenire i fenomeni illeciti in esame.

Per tale ragione, chiede di poter sottoscrivere le proposte emendative Braga 01.02 e Gianassi 8.011.

Pietro PITTALIS, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla, C. 468 Dori e C. 842 Rizzetto

COMITATO DEI NOVE

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. C. 887-342-1026-A

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili. C. 566
Bisa, C. 246 Marrocco, C. 293 Cirielli, C. 316 Orfini, C. 332 Bof,
C. 935 Foti e C. 1022 D'Orso.**

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Misure per l'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1. Al fine di superare in maniera organica e strutturale il disagio sociale e il degrado urbano derivante dai fenomeni di alta tensione abitativa, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva il « Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica », di seguito denominato « Piano ». Il Piano è rivolto:

a) all'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e antisismica;

b) alla riduzione delle emissioni climateranti, utilizzando fonti rinnovabili per la produzione di energia e sistemi di domotica;

c) alla rigenerazione urbana a consumo di suolo zero, mediante l'utilizzo di aree pubbliche dismesse e la demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico di edifici esistenti di edilizia residenziale pubblica che hanno raggiunto il fine vita edilizio.

2. Il Piano ha ad oggetto la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abi-

tativo esistente o di costruzione di nuovi alloggi ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, nei seguenti interventi:

a) incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le risorse derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, in particolare degli alloggi nei condomini misti;

b) recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità dei suddetti Istituti, sia mediante il ripristino di alloggi di risulta sia mediante la manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico, statico e del miglioramento sismico degli immobili;

c) cessione dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato;

d) costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale pubblica ovvero promozione di strumenti finanziari con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, per la valorizzazione e l'incremento dell'offerta abitativa pubblica in locazione.

3. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è istituito un

Fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2037.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 3. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse sono stabilite le modalità di utilizzo delle medesime, di monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi e di revoca. Le risorse revocate restano destinate al contrasto del disagio abitativo e sono riprogrammate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. L'attuazione del Piano è realizzata con le modalità di cui all'articolo 39 e 223 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

6 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti promuove con le regioni e i comuni la sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi di cui al comma 2 sull'effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, all'innalzamento dei livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica e alla risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti istituisce, presso il proprio Ministero, il Comitato paritetico per il monitoraggio del Piano nazionale di edilizia abitativa pubblica, i cui componenti sono individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Conferenza unificata in rappresentanza delle regioni e degli enti locali.

8. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza se-

mestrale, sullo stato di attuazione del Piano, fino alla completa attuazione del medesimo.

01.01. Gianassi, Serracchiani, Zan, Scarpa, Lacarra, Furfaro.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Interventi per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione)

1. Al fine di garantire interventi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, al Fondo di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Al fine di garantire interventi finalizzati a mitigare gli effetti sul disagio abitativo, al Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023.

01.02. Braga, Gianassi, Serracchiani, Zan, Scarpa, Lacarra, Furfaro.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 624-bis del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 624-ter.

(Occupazione arbitraria di immobile)

Chiunque occupa arbitrariamente un immobile adibito ad abitazione altrui ovvero impedisce il rientro del proprietario nel medesimo immobile è punito con la pena della reclusione da due a sette anni.

Alla stessa pena prevista dal primo comma soggiace chiunque riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l'occupazione dell'immobile o cede ad altri l'immobile occupato.

Si applica la pena della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso in danno di persona disabile o di età superiore a settanta anni o affetta da grave patologia.

Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.

Nel caso in cui l'occupante collabori all'accertamento dei fatti, non opponga resistenza e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile, la pena è ridotta da un terzo alla metà ».

1.4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: articolo 624-bis fino a: chiunque con le seguenti articolo 614 del codice penale è inserito il seguente: Art. 614-bis. (Occupazione arbitraria di immobile di proprietà altrui) Chiunque

Conseguentemente:

1) *al capoverso art. 624-ter, primo comma, sostituire le parole:* destinato a domicilio *con* di proprietà;

2) *al medesimo capoverso sopprimere il secondo e il terzo comma;*

3) *all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera f-ter) con la seguente:* f-ter) occupazione arbitraria di immobile di proprietà altrui prevista dall'articolo 614-bis del codice penale;

4) *all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole:* 624-ter *con le seguenti:* 614-bis;

5) *al titolo, sostituire le parole:* 624-ter *con le seguenti:* 614-bis.

1.3. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso Art. 624-ter, primo comma, sopprimere le parole: mediante violenza, artifici o raggiri,;

1.5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso Art. 624-ter, primo comma, sostituire le parole: si impossessa, occupa o detiene senza titolo legittimo un immobile *con le seguenti:* occupa arbitrariamente un immobile.

1.6. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso Art. 624-ter, primo comma, sopprimere le parole: o detiene senza titolo legittimo.

1.7. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso Art. 624-ter, primo comma, sostituire le parole: destinato a domicilio altrui *con le seguenti:* adibito ad abitazione altrui.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, alla rubrica sostituire le parole: destinato a domicilio altrui *con le seguenti:* adibito ad abitazione altrui.

1.8. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

All'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 624-ter, primo comma, sostituire la parola: destinato *con la seguente:* adibito.

Conseguentemente:

al medesimo articolo 1, comma 1, capoverso Art. 624-ter, rubrica, sostituire la parola: destinato *con la seguente:* adibito;

all'articolo 3, comma 1, capoverso lettera f-ter) sostituire la parola: destinato *con la seguente:* adibito.

1.9. Dori.

Al comma 1, capoverso Art. 624-ter, primo comma, sostituire le parole: a domicilio *con le seguenti:* ad abitazione.

1.10. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso Art. 624-ter, secondo comma, sopprimere le parole: si intromette, coopera,;

1.11. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso Art. 624-ter, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: Si applica la pena della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata. Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.

1.12. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso Art. 624-ter, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: La pena è aumentata se i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi da più di cinque persone o da persona palesemente armata, ovvero in danno di persona disabile o di età superiore a settanta anni o affetta da grave patologia.

1.13. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso Art. 624-ter, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: Si applica la pena della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso in danno di persona disabile o di età superiore a settanta anni o affetta da grave patologia.

1.14. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Il comma 1-*quater* dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23

maggio 2014, n. 80, è sostituito dal seguente:

« 1-*quater*.

Una volta depositata la denuncia, in relazione al reato di occupazione arbitraria di immobile di proprietà altrui è fatto obbligo per i soggetti che somministrano i servizi di cui al comma 1, secondo periodo, di procedere all'interruzione della fornitura degli stessi entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta effettuata dal legittimo proprietario o affidatario dell'immobile stesso. La richiesta di cui al periodo precedente, deve essere inviata tramite raccomandata postale o posta elettronica certificata con allegata la documentazione relativa alla denuncia di occupazione abusiva e al titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare. Tale richiesta dovrà essere corredata dal parere favorevole del Procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine al reato di occupazione arbitraria di immobile di proprietà altrui ».

1.01. Il Relatore.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2.1. Il Relatore.

ART. 3.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 163 del codice penale)

All'articolo 163 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nel caso di condanna per il reato di cui all'articolo 624-*ter*, la sospensione condizionale della pena è comunque subordi-

nata alla reimmisione del bene nel possesso del suo legittimo titolare ».

3.01. Foti, Varchi, Buonguerrieri, Dondi, Palombi, Pellicini, Polo, Pulciani, Vinci.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifica al comma 759 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di esenzione dall'imposta municipale propria)

1. Alla lettera *g-bis*) del comma 759 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, 624-ter, o 633 del codice penale ».

3.02. Foti, Varchi, Buonguerrieri, Dondi, Palombi, Pellicini, Polo, Pulciani, Vinci.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di esenzione dall'imposta municipale propria)

1. Al comma 759 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *g-bis*) gli immobili privati adibiti a privata dimora occupati abusivamente quando è stata presentata querela o comunque è stata avviata l'azione penale per il reato di occupazione arbitraria di immobile di proprietà altrui e non sia stato possibile eseguire lo sgombero dell'immobile ».

3.03. Bisa, Matone, Morrone, Sudano.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 444 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, le parole: « e 609-octies » sono sostituite dalle seguenti: « , 609-octies e 624-ter ».

3.04. Foti, Varchi, Buonguerrieri, Dondi, Palombi, Pellicini, Polo, Pulciani, Vinci.

ART. 4.

Sostituire l'articolo 4, con il seguente:

Art. 4.

1. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, dispone il sequestro preventivo dell'immobile arbitrariamente occupato con taluna delle condotte di cui all'articolo 624-ter del codice penale e dispone il rilascio immediato, in favore della persona offesa, previa verifica della sussistenza del relativo diritto, valutati sommariamente gli atti prodotti dal denunciante, le risultanze anagrafiche, l'intestazione dei contratti e delle fatture relativi alle utenze domestiche e ogni ulteriore elemento utile.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 5, 6, 7 e 8.

4.1. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Al comma 1 sostituire le parole da: sommariamente fino a: risultanze anagrafiche con le seguenti: gli atti prodotti dal soggetto denunciante,.

Conseguentemente, al medesimo comma:

dopo le parole: l'intestazione dei contratti aggiungere le seguenti: di utenze;

dopo le parole: dei diritti, aggiungere le seguenti: ovvero del titolo legittimo;

sopprimere le parole da: accompagnati dal denunziante *fino a:* procura speciale;

sostituire le parole da: procedere a *fino alla fine con le seguenti:* svolgere le attività di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale.

4.2. Il Relatore.

Al comma 1, sopprimere le parole: alla presenza del denunziante, del suo legale rappresentante o del suo difensore.

4.3. Dori.

ART. 6.

Al comma 1, sopprimere la parola: assenza,.

6.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, sopprimere le parole: anche passiva e *sostituire le parole:* , anche con l'uso della forza, ai sensi *con le seguenti:* , eventualmente anche con l'uso della forza, anche ai sensi.

Conseguentemente:

al comma 2, dopo le parole: e gli agenti di polizia giudiziaria *aggiungere le seguenti:* acquisito il parere favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini,;

al comma 3, dopo le parole: e gli agenti di polizia giudiziaria *aggiungere le seguenti:* , acquisito il parere favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini,;

al comma 4:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* dell'articolo 337 *con le seguenti:* dell'articolo 388, *sostituire le parole:* dell'articolo 380 *con le seguenti:* dell'articolo 381 e *sopprimere le parole da:* come modificato dall'articolo 2 *fino alla fine del periodo;*

b) *al secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* nei casi di cui al comma 1.

6.2. Il Relatore.

Sopprimere il comma 4.

6.3. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

ART. 8.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche al comma 641 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di esenzione dalla tassa sui rifiuti)

1. Al comma 641 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte, in fine, le parole: « e gli immobili privati adibiti a privata dimora occupati abusivamente quando è stata presentata la querela o comunque è stata avviata l'azione penale per il reato di occupazione arbitraria di immobile di proprietà altrui e non sia stato possibile eseguire lo sgombero dell'immobile per cause non imputabili al proprietario ».

8.04. Bisa, Matone, Morrone, Sudano.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche al codice di procedura civile)

1. Dopo l'articolo 703 del codice di procedura civile aggiungere il seguente:

« Art. 703-bis.

(Domande di reintegrazione nel possesso di immobili adibiti ad abitazione)

Le domande di reintegrazione nel possesso aventi ad oggetto immobili, di proprietà pubblica o privata, adibiti ad abitazione del ricorrente possono essere propo-

ste verbalmente in udienza, anche senza formalità. Delle stesse il giudice fa redigere processo verbale cui è sempre allegata copia del titolo da cui si evince la proprietà o il diritto reale o personale di godimento del bene da parte del ricorrente.

Il giudice, acquisite nella stessa udienza sommarie informazioni, se ritiene la domanda non manifestamente infondata, ordina con decreto provvisoriamente esecutivo la reintegrazione nel possesso dell'immobile in favore del ricorrente e fissa, con il medesimo decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a tre giorni per la notificazione del ricorso e del decreto.

Il ricorso e il decreto provvisoriamente esecutivo devono essere notificati presso l'immobile oggetto di spoglio, a cura dell'ufficiale giudiziario, entro tre giorni dalla presa in carico della notificazione.

Contestualmente alla notificazione, l'ufficiale giudiziario redige processo verbale nel quale identifica i soggetti occupanti l'immobile, dà atto di aver ingiunto agli stessi il rilascio dell'immobile, che deve avvenire entro i due giorni successivi, e annota le eventuali eccezioni sollevate dai soggetti occupanti e ogni altra notizia utile. terminate le operazioni, l'ufficiale giudiziario deposita senza ritardo il processo verbale presso la cancelleria del giudice che ha emanato il decreto. Il giorno successivo al termine assegnato per il rilascio, l'ufficiale giudiziario accede all'immobile per immettere nel possesso l'istante. Se l'immobile non è stato ancora liberato, l'ufficiale giudiziario procede immediatamente allo sgombero coattivo con l'assistenza della forza pubblica e dei servizi sociali e socio-sanitari, ove tra gli occupanti vi siano soggetti minori, ultrasessantenni o disabili gravi o gravissimi.

All'udienza il giudice, verificata la regolare e tempestiva notificazione del ricorso e del decreto, letto il verbale redatto dall'ufficiale giudiziario, sentite le parti ove comparse personalmente e valutata ogni circostanza utile, con ordinanza, conferma, modifica o revoca il provvedimento emanato

con decreto. Contro l'ordinanza è sempre ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.

Il procedimento di cui al presente articolo non è soggetto al contributo unificato previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ».

8.05. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. In caso di condanna per il reato di cui all'articolo 624-ter del codice penale, lo Stato è responsabile per il risarcimento del danno in via sussidiaria rispetto all'autore del reato o al responsabile civile.

2. Ai fini di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8.06. Rampelli.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Abrogazioni)

1. L'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è abrogato.

2. L'articolo 31-ter del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è abrogato.

8.07. Foti, Varchi, Buonguerrieri, Dondi, Palombi, Pellicini, Polo, Pulciani, Vinci.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. All'articolo 11, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, i commi da 3.1 a 3-bis sono soppressi.

8.08. Rampelli.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Misure per favorire l'acquisto di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica)

1. La Cassa depositi e prestiti Spa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata a erogare finanziamenti, in unica soluzione o a erogazione multipla, a regioni e comuni per l'acquisto di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica, con priorità per le aree territoriali ad alta tensione abitativa, nonché per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

2. L'ammortamento del finanziamento di cui al comma 1 avviene attraverso uno o più piani di rimborso, di durata compresa tra 5 e 30 anni, con l'applicazione di un tasso d'interesse a tasso fisso o variabile, con facoltà per la regione o l'ente locale di richiedere il passaggio a tasso fisso.

8.09. Gianassi, Serracchiani, Zan, Scarpa, Lacarra, Furfaro.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Misure per la razionalizzazione del patrimonio degli alloggi ad uso abitativo di proprietà pubblica)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e

le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvano con decreto le procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali, nonché degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, anche in deroga alle disposizioni procedurali previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560. Il suddetto decreto tiene conto anche della possibilità di favorire la dismissione degli alloggi nei condomini misti nei quali la proprietà pubblica è inferiore al 30 per cento oltre che in quelli inseriti in situazioni abitative estranee all'edilizia residenziale pubblica, al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio e una riduzione degli oneri a carico della finanza locale. Le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente.

8.010. Gianassi, Serracchiani, Zan, Scarpa, Lacarra, Furfaro.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Aumento detrazioni per i conduttori)

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 01, lettera a), le parole: « euro 300 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 600 »;

b) al comma 01, lettera b), le parole: « euro 150 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 300 »;

c) al comma 1, lettera a), le parole: « Lire 960.000 » sono sostituite dalle seguenti: « Euro 1.200,00 »;

d) al comma 1, lettera b), le parole: « Lire 480.000 » sono sostituite dalle seguenti: « Euro 600,00 ».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere le seguenti parole: e disposizioni per il contrasto del disagio abitativo.

8.011. Gianassi, Serracchiani, Zan, Scarpa, Lacarra, Furfaro.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Sostegno alla locazione di alloggi sociali e a canone concordato)

1. Alla Tabella A, Parte II (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il numero 41-*quater*), è aggiunto il seguente:

« 41-*quinquies*) Locazioni di immobili a canone concordato di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, adibiti ad abitazione principale, e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008 ».

2. Alla Tabella A, Parte III (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento),

allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, al numero 127-*duodevicies*) sono soppresse le parole: « e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008. ».

8.012. Gianassi, Serracchiani, Zan, Scarpa, Lacarra, Furfaro.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Proroga per gli anni 2024 e 2025 delle agevolazioni per l'acquisto prima casa per under 36)

1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 »;

b) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 »;

c) al comma 9, le parole: « il 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2025 ».

2. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 430 milioni di euro annui. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.013. Gianassi, Serracchiani, Zan, Scarpa, Lacarra, Furfaro.